

## Scadenzario

03/2025

Marzo 2025



## PRINCIPALI SCADENZE DAL 4 MARZO AL 31 MARZO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti per il periodo indicato, con il commento dei termini di prossima scadenza.

CCADENZA	ADEMDIMENTO	COMMENTO
14.3.2025	ADEMPIMENTO  Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche	Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2024, devono inviare telematicamente una dichiarazione riguardante:  • l'aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione;  • l'aggiornamento degli amministratori in carica;  • i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;  • ogni altra modifica intervenuta nell'anno 2024.  Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, diretta-
15.3.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<ul> <li>mente attraverso la piattaforma del Registro.</li> <li>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul> <li>i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di febbraio 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di febbraio 2025.</li> </ul> </li> <li>La comunicazione non riguarda: <ul> <li>le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul> </li> </ul>
16.3.2025	Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi	I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, ove ancora possibile, in relazione alle spese sostenute nel 2024 relative agli interventi di:  • recupero del patrimonio edilizio;  • riqualificazione energetica;  • adozione di misure antisismiche;



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		installazione di impianti solari fotovoltaici;
		<ul> <li>installazione di colonnine per la ricarica dei vei- coli elettrici;</li> </ul>
		superamento delle barriere architettoniche.
17.3.2025	Certificazione redditi da lavoro e da locazioni brevi	I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, percettori di redditi da locazioni brevi, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2024:  • delle somme e valori corrisposti;  • delle ritenute operate;  • delle detrazioni d'imposta effettuate;  • dei contributi previdenziali trattenuti.
		Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo- dello "sintetico" della Certificazione Unica 2025, appro- vato dall'Agenzia delle Entrate.
		Le certificazioni non devono più essere rilasciate in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario ( <i>ex</i> art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio ( <i>ex</i> art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi").
		Se la certificazione relativa al 2024 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2024 (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2024), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2025.
17.3.2025	Certificazione dividendi	I soggetti che, nel 2024, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:  • dei dividendi corrisposti;
		delle relative ritenute d'acconto operate.
		La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.
		La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021 e il 18.12.2023).
17.3.2025	Certificazione capital gain	I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "capital gain"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2024.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		L'obbligo di certificazione non si applica se il contribu- ente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito". Per la certificazione in esame non è previsto un appo- sito modello.
17.3.2025	Altre certificazioni	I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2024, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).  La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;  • delle ritenute operate.
17.3.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024:  • utilizzando il modello "ordinario" della Certificazione Unica 2025, approvato dall'Agenzia delle Entrate;  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.  Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.  Le Certificazioni non devono più essere trasmesse in relazione ai compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi").  Se le Certificazioni Uniche 2025 riguardano redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale di soggetti diversi dai suddetti contribuenti forfettari e minimi, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate può avvenire entro il 31.3.2025.  Possono invece essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2025 (31.10.2025) le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
17.3.2025	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2025	I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2025.  La comunicazione deve avvenire:  in via telematica;  direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.  Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2025.  Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.  Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni
17.3.2025	Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali	dei dati già forniti.  Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2024 con riferimento:  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;  • all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2024 per la totalità degli inter-
17.3.2025	Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione	venti sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.  Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell'anno 2024, per il pagamento delle spese per:
	energetica	<ul> <li>gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
17.3.2025	Trasmissione dati spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
		<ul> <li>i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2024, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;</li> <li>al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'E-</li> </ul>
17.3.2025	Trasmissione dati mutui	conomia e delle Finanze.  I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:  • i dati relativi all'anno 2024 degli interessi passivi e oneri accessori;
		in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025	Trasmissione dati contratti assicurativi	Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
		<ul> <li>i dati relativi all'anno 2024 dei premi di assicura- zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor- te e contro gli infortuni);</li> </ul>
		<ul> <li>in relazione a tutti i soggetti del rapporto.</li> </ul>
17.3.2025	Trasmissione dati contributi previdenziali	Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
		<ul> <li>i dati relativi all'anno 2024 dei contributi previden- ziali ed assistenziali;</li> </ul>
		in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025	Trasmissione dati previdenza complementare	Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
		<ul> <li>i dati relativi ai contributi di previdenza comple- mentare versati nell'anno 2024, senza il tramite del sostituto d'imposta;</li> </ul>
		in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
17.3.2025	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
		<ul> <li>alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2024, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;</li> </ul>
		<ul> <li>ai contributi versati nell'anno 2024, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'im- posta.</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	СОММЕНТО
17.3.2025	Trasmissione dati spese funebri	I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:  • l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno 2024, con riferimento a ciascun decesso;  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
17.3.2025	Trasmissione dati spese asili nido	Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:  • alle spese sostenute dai genitori nel 2024, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;  • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2024, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido.
17.3.2025	Trasmissione dati spese scolastiche	Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:  • delle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno 2024 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;  • in relazione a ciascuno studente.  L'obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.
17.3.2025	Trasmissione dati spese universitarie	Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:  • i dati relativi all'anno 2024 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi;  • con riferimento a ciascuno studente.
17.3.2025	Trasmissione dati rimborsi spese universitarie	I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:  • i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell'anno 2024;  • con riferimento a ciascuno studente.
17.3.2025	Trasmissione dati erogazioni liberali	Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, le ONLUS, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono



CCADENZA	ADEMDIMENTO	COMMENTO
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
		<ul> <li>erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;</li> <li>erogazioni liberali restituite nell'anno 2024, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è</li> </ul>
		stata effettuata la restituzione.
17.3.2025	Trasmissione dati spese per abbona- menti al trasporto pubblico	Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:
		<ul> <li>sostenute nell'anno 2024 da persone fisiche;</li> <li>con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno so- stenuto le spese (non è obbligatoria l'indicazione del relativo codice fiscale).</li> </ul>
		La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2024, non contenuti nella Certificazione Unica.
17.3.2025	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven- tari), dovuta nella misura forfettaria di:
		309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di do- tazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro;
		ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro.
		L'importo della tassa prescinde:
		dal numero dei libri e registri;
		dalle relative pagine.
17.3.2025	Versamento saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal- do dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025).
		Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
		<ul> <li>entro il 30.6.2025, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4%</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo;
		<ul> <li>oppure entro il 30.7.2025, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggio- razione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.</li> </ul>
17.3.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
		<ul><li>liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2025;</li><li>versare l'IVA a debito.</li></ul>
		I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento al- l'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
		Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
		È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
17.3.2025	Versamento	I sostituti d'imposta devono versare:
	ritenute e addizionali	<ul> <li>le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2025;</li> </ul>
		<ul> <li>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di feb- braio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e as- similati.</li> </ul>
		I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non supera 100,00 euro.
		Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25- <i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025 non è di almeno 500,00 euro.
17.3.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate:
	in sostituzione del modello 770	<ul> <li>i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 sui redditi di lavoro di- pendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito</li> </ul>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;  • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.
		I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:  • applicarla in relazione all'intero anno 2025;  • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
		In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di febbraio 2025 e versate entro il 17.3.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2025.
17.3.2025	Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2024	Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2025, del secondo o unico acconto dovuto per il 2024 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:  • della terza delle 5 rate mensili di pari importo;  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
17.3.2025	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;  • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1º marzo.
25.3.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:  • relativi al mese di febbraio 2025, in via obbligatoria o facoltativa;  • mediante trasmissione telematica.  I soggetti che, nel mese di febbraio 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:  • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;  • mediante trasmissione telematica.  Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori sem- plificazioni per la presentazione dei modelli INTRA- STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
31.3.2025	Adesione al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al concordato preventivo biennale	I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024, possono aderire al regime del ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, di cui all'art. 2-quater del DL 113/2024, che riconosce limitazioni all'attività di accertamento a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l'IRAP.  Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d'imposta oggetto di sanatoria.
		Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:
		<ul> <li>entro il 31.3.2025, in unica soluzione;</li> </ul>
		<ul> <li>oppure mediante pagamento rateale in un mas- simo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 31.3.2025, maggiorate degli interessi calco- lati al tasso legale.</li> </ul>
31.3.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	Le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:
		<ul> <li>relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fab- bricati, impianti e macchinari, attrezzature indu- striali e commerciali);</li> </ul>
		<ul> <li>direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazio- nale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed eson- dazioni).</li> </ul>
		Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
		Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.
31.3.2025	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono tra- smettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2024:
	relative ai professionisti	contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, di-



CCADENZA	ADEMDIMENTO	COMMENTO
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO  versi da quelli corrisposti ai contribuenti che adot-
		tano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi");
		<ul> <li>utilizzando il modello "ordinario" della Certifica- zione Unica 2025, approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> </ul>
		nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
31.3.2025	Comunicazione	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta
31.3.2023	per credito d'imposta investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno	per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione:  • attestante le spese sostenute dall'1.1.2025 e quelle
		che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;
		<ul> <li>esclusivamente in via telematica, utilizzando il mo- dello approvato dall'Agenzia e il software "ZESU- NICA2025" disponibile sul relativo sito Internet;</li> </ul>
		direttamente o tramite un soggetto incaricato.
		Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025.
31.3.2025	Comunicazione per credito d'imposta investimenti imprese agricole e della pesca nella ZES Unica Mezzogiorno	Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16-bis del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024), possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione:  • attestante le spese sostenute dall'1.1.2025 e quelle che si prevede di sostenere entro il 15.11.2025;  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il software "ZES UNICA AGRICOLA 2025" disponibile sul relativo sito Internet;  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.  Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 30.5.2025
		è stabilito al 30.5.2025.
31.3.2025	Modello "EAS"	Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS":
		<ul> <li>se nell'anno 2024 sono intervenute variazioni ri- spetto a quanto già comunicato;</li> </ul>
		<ul> <li>al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei con- tributi.</li> </ul>
		La presentazione deve avvenire:
		in via telematica;  Via Forcellini, 150 • 35100 Padova  Via Forcellini, 150 • 35100 Padova



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
		<ul> <li>Sono esentati dall'obbligo in esame:</li> <li>gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);</li> <li>le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).</li> </ul>
31.3.2025	Presentazione domande per il " <i>bonus</i> pubblicità"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i> , effettuati o da effettuare nell'anno 2025;  • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2024.
31.3.2025	Presentazione domande per il "bonus quotazione"	Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell'anno 2024 devono presentare la domanda:
	4	<ul> <li>per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2024, relativi alla quotazione;</li> </ul>
		<ul> <li>al Ministero delle Imprese e del made in Italy, all'indirizzo PEC dgind.div05@pec.mimit.gov.it, utilizzando l'apposito modulo e allegando la pre- vista documentazione.</li> <li>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</li> </ul>
31.3.2025	Presentazione domande per il "bonus impianti calcistici"	Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2024:  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo di posta elet-
		tronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;  comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati.
		Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.3.2025	Domande credito d'imposta per procedi- menti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati	I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d'imposta:  • in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell'arbitrato con lodo, nell'anno 2024;  • in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell'accordo di mediazione nell'anno 2024;  • al Ministero della Giustizia, mediante l'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.
31.3.2025	Registrazione contratti di locazione	<ul> <li>alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2025.</li> <li>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</li> <li>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo isti-</li> </ul>
31.3.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<ul> <li>tuiti dall'Agenzia delle Entrate.</li> <li>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul> <li>non soggetti ad accisa;</li> <li>spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> </li> <li>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</li> <li>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</li> </ul>
31.3.2025	Dichiarazione per la " <i>Tobin tax</i> "	I contribuenti che, nel 2024, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate:



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul><li>l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT";</li><li>in via telematica.</li></ul>
		In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.